

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CFA
(2016/2017)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. N. 061/CFA– RIUNIONE DELL'11 NOVEMBRE 2016

I° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati– Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. ACIERNO DONATO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 999/1311 PF15-16 AA/AC/CC DEL 21.7.2016
(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 27 del 29.9.2016)

Il calciatore Donato Acierno ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 27 del 29.09.2016 che gli ha inflitto la sanzione dell'inibizione per mesi 18 per la violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra ASD Leon Sirignano, in occasione di due gare, rispettivamente disputate il 22 marzo ed il 25 gennaio 2015, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Sergio Lubrano e Tommaso Prestieri.

Con il proprio reclamo, il calciatore eccepisce preliminarmente la nullità del provvedimento, per non essergli stato notificato l'inizio del procedimento; nel merito, afferma di non essere dirigente della citata squadra e disconosce sia la firma apposta nella richiesta della squadra ASD Leon Sirignano di iscrizione al campionato (nella quale egli figura come consigliere) sia le firme apposte agli elenchi dei partecipanti alle due citate gare (elenchi nei quali figura come dirigente accompagnatore ufficiale).

Udito da questo Collegio, l'Acierno ha ribadito di non riconoscere le citate firme ed ha affermato che la qualifica di capitano, cui era conseguita quella di dirigente accompagnatore, gli era stata conferita poco prima dell'incontro.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Preliminarmente, occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 38, comma 8, lett. b), C.G.S., gli atti del giudizio sportivo possono essere notificati alle persone fisiche alternativamente presso uno dei seguenti indirizzi: residenza o domicilio, domicilio eletto ovvero sede della società di appartenenza, sulla quale grava l'obbligo di successiva comunicazione al tesserato.

Nel caso di specie, gli atti del giudizio sono stati correttamente notificati alla società; pertanto, la relativa eccezione va disattesa.

Nel merito, occorre respingere l'eccezione di disconoscimento della firma apposta in calce ai suddetti atti, non avendo il ricorrente prodotto elementi istruttori in tal senso, quali ad esempio, perizia calligrafica di parte ovvero idonee scritture di comparazione.

Conseguentemente, deve ritenersi valida sia la firma dell'Acierno apposta alla domanda di iscrizione della squadra ASD Leon Sirignano al campionato (nella quale l'Acierno figura come consigliere) sia le firme apposte agli elenchi dei partecipanti alle gare (nei quali il medesimo figura come dirigente accompagnatore ufficiale).

Ciò nonostante, tenuto conto di quanto esposto dal ricorrente, in particolare in ordine all'episodicità dell'assunzione dell'incarico di accompagnatore ufficiale, conseguente all'altrettanto episodico ruolo di capitano svolto in occasione delle suddette gare, appare equo ridurre la sanzione limitandone gli effetti fino alla data del 31.12.2016.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Acierno Donato riduce la sanzione della inibizione fino a tutto il 31.12.2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. FOGLIA CLUB AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. FOGLIA FELICE (PRESIDENTE A.S.D. FOGLIA CLUB);**

- **AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETÀ,**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 8934/494 PF 15-16 AA/AC DEL 25.2.2016(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 25 del 15.9.2016)

La società A.S.D. Foglia Club ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 25 del 15.09.2016) che ha inflitto al Presidente Felice Foglia la sanzione dell'inibizione per mesi 10 e alla società medesima la sanzione dell'ammenda di €. 400,00 per la violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 8, N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento, agli accertamenti medici ai fini della valutazione dell'idoneità sportiva e alla copertura assicurativa, dei calciatori Basile, Tufano e Trinchese, quest'ultimo, inoltre, utilizzato nel corso di una gara del Campionato giovanissimi provinciale.

Con il proprio reclamo, il signor Felice Foglia, in proprio e in rappresentanza della società, dichiarava di non aver avuto notizia del procedimento di primo grado, in quanto assente per gravi motivi familiari, e di non essere stato presente alla gara cui aveva preso parte il calciatore Trinchese.

Dichiarava di aver successivamente provveduto a tesserare i calciatori Basile e Trinchese e di averli sottoposti a regolare visita medica.

Udito da questo Collegio, il signor Foglia ricordava il suo passato di sportivo e chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Al di là delle ragioni che possono aver portato il Foglia a non conoscere l'instaurazione del giudizio, regolarmente comunicato alla società, nonché ad omettere i necessari obblighi in tema di tesseramento, assicurazione e visita medica degli atleti della sua società, è evidente l'ammissione da parte dello stesso di tutti i fatti dedotti e di tutte le violazioni regolamentari ascrittegli.

La responsabilità di tale violazioni non può essere minimizzata sia perché si tratta di obblighi che costituiscono baluardi a tutela della salute e dell'integrità fisica degli atleti, sia perché il signor Foglia, come ha personalmente ricordato, è stato anch'egli atleta e, dunque, pienamente consapevole degli obblighi e dei doveri connessi al tesseramento.

Conseguentemente, si respinge l'appello.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Foglia Club di Casamarciano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSOSIG. BRUNO MICHELINO ROCCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8909/487 PF15-16 AA/AC DEL 29.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Sezione Disciplinare - Com. Off. n. 26 del 22.9.2016)

Ricorso del Sig. Bruno Michelino Rocco avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 16 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1-*bis*, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., a seguito del deferimento del Procuratore Federale con nota n. 8909/487 pf 15-16 AA/ac del 29.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Sezione Disciplinare - Comm. Off. n. 26 del 22.9.2016).

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale della Campania - Sezione Disciplinare a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 29.2.2016, è diretto in via preliminare alla declaratoria di improcedibilità del deferimento del 22.9.2016 per il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare. Nel merito, in via principale il reclamante chiede l'annullamento della sanzione dell'inibizione a lui inflitta; in subordine, la riduzione della sanzione inflittagli per la pretesa violazione dell'obbligo di tesseramento di calciatori in occasione di gare di campionato nonché per la violazione dell'obbligo di sottoporre gli stessi alla visita di idoneità medico/sportiva. Deduce, infatti, il reclamante Bruno Michelino Rocco che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 32-*ter*, comma 4, C.G.S. per l'esercizio dell'azione disciplinare è un termine perentorio che nel caso di specie non sarebbe stato rispettato dal Procuratore Federale, con la conseguenza che il deferimento del 29.2.2016 sarebbe improcedibile. Quanto al merito, il reclamante assume di non essere stato a conoscenza che i calciatori in questione non fossero tesserati e che, quindi, non potevano essere utilizzati per le gare di campionato; in secondo luogo, non sussisterebbe alcuna violazione per la mancanza di idoneità sportiva dei suddetti calciatori dal momento che gli stessi avevano sostenuto e superato le prove mediche e ottenuto il rilascio della prevista certificazione medico/sportiva di idoneità. Il reclamante chiede, pertanto, il ridimensionamento della sanzione dell'inibizione assumendo la sua buona fede per essere state spedite le richieste di tesseramento ancorché non avessero al momento della gara "i crismi dell'ufficialità"; per di più, l'esistenza della documentazione di idoneità medico/sportiva "avrebbe dovuto essere valutata come circostanza attenuante". Da ultimo, il reclamante faceva presente che la Società ASD Azzurra Calcio Grotta era "una piccola scuola calcio che opera soprattutto nel sociale, anche a livello oratoriale, ludico e di prevenzione sociale, pertanto una lunga e pesante squalifica comporterebbe per lo stesso l'impossibilità di proseguire il suo impegno in maniera determinante".

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è in gran parte destituito di fondamento. In primo luogo, non sussiste la lamentata improcedibilità per mancato rispetto del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare. Infatti, dagli atti di causa risulta documentalmente che l'atto di deferimento del Procuratore Federale, datato 29.2.2016, è stato notificato il successivo 2.3.2016 presso la Sede della ASD Azzurra Calcio Grotta C.A. Bruno Rocco, sicché è stato ampiamente rispettato il termine previsto dall'art. 32-*ter*, comma 4, C.G.S. Nel merito, il reclamante non ha offerto alcuna prova che i calciatori fossero tesserati alla data della gara in questione; anzi, egli stesso ammette che il tesseramento non c'era in quanto non basta spedire la richiesta di tesseramento essendo necessario che la richiesta venga accolta e che il tesseramento sia ufficializzato. Quindi, è pacifico che i calciatori non erano tesserati. Quanto al certificato di idoneità medico/sportiva, dagli atti di causa risulta che solo uno dei tre calciatori e precisamente, Fulchino Andrea, era in possesso di un certificato di idoneità alla data della gara, mentre per gli altri due calciatori, Nitti Andrea e Vicario Andrea, il certificato è stato rilasciato in data successiva allo svolgimento della gara sicché a tale data ne erano sprovvisti. Ritiene tuttavia questa Corte Federale di Appello che la sanzione di sedici mesi inflitta al reclamante sia eccessiva rispetto ai fatti contestati anche perché uno dei tre calciatori era in possesso del certificato di idoneità medico/sportiva.

Vi è pertanto una valida ragione giuridica per accogliere, sia pure solo parzialmente, il reclamo del Sig. Bruno Michelino Rocco riducendo la sanzione dell'inibizione da mesi 16 a mesi 10, con conseguente riforma della decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Bruno Michelino Rocco, riduce la sanzione della inibizione a mesi 10.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. VITIELLO RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8909/487 PF15-16 AA/AC DEL 29.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26 del 22.9.2016)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale della Campania - Sezione Disciplinare a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 29.2.2016, è diretto in via preliminare alla declaratoria di improcedibilità del deferimento del 22.9.2016 per il mancato rispetto del termine di 30 giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare. Nel merito, in via principale il reclamante chiede l'annullamento della sanzione dell'inibizione a lui inflitta; in subordine, la riduzione della sanzione inflittagli per la pretesa violazione dell'obbligo di tesseramento di calciatori in occasione di gare di campionato nonché per la violazione dell'obbligo di sottoporre gli stessi alla visita di idoneità medico/sportiva. Deduce, infatti, il reclamante Vitiello Raffaele che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 32-ter, comma 4, C.G.S. per l'esercizio dell'azione disciplinare è un termine perentorio che nel caso di specie non sarebbe stato rispettato dal Procuratore Federale, con la conseguenza che il deferimento del 29.2.2016 sarebbe improcedibile. Quanto al merito, il reclamante assume di non essere stato a conoscenza che i calciatori in questione non fossero tesserati e che, quindi, non potevano essere utilizzati per le gare di campionato; in secondo luogo, non sussisterebbe alcuna violazione per la mancanza di idoneità sportiva dei suddetti calciatori dal momento che gli stessi avevano sostenuto e superato le prove mediche e ottenuto il rilascio della prevista certificazione medico/sportiva di idoneità. Il reclamante chiede, pertanto, il ridimensionamento della sanzione dell'inibizione assumendo la sua buona fede per essere state spedite le richieste di tesseramento ancorché non avessero al momento della gara "i crismi dell'ufficialità".

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è completamente destituito di fondamento. In primo luogo, non sussiste la lamentata improcedibilità per mancato rispetto del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare. Infatti, dagli atti di causa risulta documentalmente che l'atto di deferimento del Procuratore Federale, datato 29.2.2016, è stato notificato il successivo 2.3.2016 presso la Sede della ASD Azzurra Calcio Grotta C.A. Bruno Rocco, sicché è stato ampiamente rispettato il termine previsto dall'art. 32-ter, comma 4, C.G.S. Nel merito, il reclamante non ha offerto alcuna prova che i calciatori fossero tesserati alla data della gara in questione; anzi, egli stesso ammette che il tesseramento non c'era in quanto non basta giustificarsi adducendo che il dirigente accompagnatore della squadra non può essere ritenuto responsabile della mancanza del tesseramento. Quindi, è pacifico che i calciatori non erano tesserati. Quanto al certificato di idoneità medico/sportiva, non vale addurre che alla data della gara i calciatori avevano superato la prova di idoneità alla pratica sportiva, essendo necessario che tale idoneità fosse certificata da un referto medico che in atti risulta presente per uno solo dei calciatori in questione mentre per gli altri il certificato è stato rilasciato in data successiva allo svolgimento della gara sicché a tale data questi ultimi ne erano sprovvisti.

Non vi sono, pertanto, valide ragioni giuridiche per accogliere, anche solo parzialmente, il reclamo del Sig. Vitiello Raffaele, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Vitiello Raffaele.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO SIG. DI PRISCO ANGELOAVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL'ART 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7847/237 PF15-16/AA/MG DEL 4.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 27 del 29.9.2016)

Con avviso dd. 14.12.2015, notificato il successivo giorno 18, la Procura Federale ha dato comunicazione di conclusione delle indagini relative al procedimento disciplinare aperto a carico del sig. Angelo Di Prisco e della CircogommeSporting Club, informandoli delle loro facoltà difensive, tra le quali, quella di nominare un difensore di fiducia e di presentare memorie o chiedere di essere sentiti.

In data 7.1.2016 il sig. Di Prisco ha trasmesso una memoria difensiva per il tramite del proprio procuratore cui aveva conferito mandato, contenente, tra l'altro, specifica elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Beniamino Esposito, con espressa autorizzazione all'invio di comunicazioni e notificazioni all'indirizzo telefax o di posta elettronica certificata.

Con atto 4 febbraio 2016 la Procura federale ha deferito:

⇒ il sig. Angelo Di Prisco, all'epoca dei fatti tesserato quale consigliere della società CircogommeSporting Club, per la «violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 3 del Codice di giustizia sportiva, avendo il Di Prisco in concorso con altri soggetti, non tesserati e non identificati, organizzato una vera e propria “spedizione punitiva” negli spogliatoi della squadra Blue Lions, ove si trovava il calciatore di quest'ultima Castellano Giovanni, espulso durante la partita di play off del 7.6.2015 tra CircogommeSporting Club – Blue Lions - a seguito della violenta testata che aveva “vibrato” al volto del Di Prisco, che prendeva parte alla gara quale massaggiatore- proprio il Di Prisco, forte anche dalla presenza dei suoi “accompagnatori”, tentava di aggredire il Castellano che una volta caduto a terra veniva percosso da tutte le persone entrate negli spogliatoi, riportando una ferita da taglio alla guancia, verosimilmente provocata da una coltellata, con prognosi di otto giorni s.c.»;

⇒ la società CircogommeSporting Club «per la responsabilità oggettiva, ai sensi del secondo comma dall'art. 4 CGS, in relazione all'operato del proprio tesserato Di Prisco Angelo».

Con comunicazione in data 15 agosto 2016 il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania – LND ha fissato il giorno 15 settembre per la celebrazione del procedimento. Detto provvedimento veniva notificato al sig. Angelo Di Prisco (c/o l'abitazione dello stesso) ed a tale società ASD Real Aversana. La difesa del sig. Di Prisco si legge nel reclamo, «inviava via fax le memorie difensive già precedentemente inviate con la comunicazione di elezione di domicilio e poi, per il tramite del proprio collaboratore l'avv. p. Nicola De Vito, recatosi presso gli uffici della segreteria della Procura federale della FIGC presso il Comitato regione Campania in data 9 settembre 2016 alle ore 11,00 circa, faceva notare agli addetti alla segreteria del tribunale campano che le notifiche dell'udienza, come detto, che si sarebbe dovuta svolgere originariamente in data 15 settembre 2016, erano sbagliate *in primis* perché fatta ad una società estranea al fatto anziché alla CircogommeSporting Club, in secondo luogo perché non fatta allo scrivente legale regolarmente costituito fin dall'inizio del procedimento».

In atti risulta, poi, comunicazione (senza prova di effettiva trasmissione) dell'avv. Beniamino Esposito alla Procura federale con cui si evidenziava il suddetto «evidente errore di notifica» e si chiedevano notizie circa l'udienza del 15 settembre e sull'eventuale rinvio della stessa.

Con successiva comunicazione in data 13 settembre 2016 il TFT presso il Comitato regionale Campania ha, poi, effettivamente posticipato al giorno 26 settembre 2016. Detta comunicazione risulta inviata al sig. Angelo Di Prisco, presso la sua residenza, ed alla CircogommeSporting Club, presso il suo presidente.

Alla seduta fissata innanzi al TFT campano il rappresentante della Procura federale concludeva chiedendo irrogarsi la sanzione della inibizione per mesi sei, al sig. Di Prisco e l'ammenda di euro mille e obbligo di disputa di due gare a porte chiuse, a carico della società CircogommeSporting Club.

Il TFT, richiamata la relazione del Commissario di campo e le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Giovanni Castellano e dal presidente della società CircogommeSporting, ritenuti provati «i fatti oggetto del deferimento», irrogava la sanzione della inibizione di mesi otto al sig. Angelo Di Prisco e quella dell'ammenda di euro mille, nonché della disputa di n. tre gare a porte chiuse alla CircogommeSporting Club.

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. del Comitato regionale Campania n. 27 del 29 settembre 2016, ha proposto ricorso il sig. Angelo Di Prisco, come in atti rappresentato e difeso.

Lamenta, anzitutto, il reclamante, di non aver avuto notifica «dell'avviso di trattazione della causa tenutasi il 26 settembre 2016 e poiché tale vizio di mancata integrazione del contraddittorio non veniva rilevato dal Giudice di prime curie, vi è stata una palese violazione dell'art. 24 Cost. che determina la nullità del procedimento e che non ha consentito al Di Prisco di difendersi con la presenza del proprio legale in udienza in quanto non edotto e non a conoscenza della causa, nonostante la tempestiva costituzione e le raccomandazioni a farsi notificare le comunicazioni».

Nel merito, fornita la propria ricostruzione della vicenda relativa ai fatti contestati, il ricorrente evidenzia come le modalità della condotta tenute dal medesimo predetto deferito denotino «*ab initio* l'assenza di una sua logicità ai fini dell'imputazione, in quanto non appaiono sufficienti a delineare i minimi elementi necessari deputati a configurare l'ipotesi di sanzione disciplinare nei suoi riguardi, né tanto meno una ipotesi di reato».

«Il sig. Di Prisco», si legge negli scritti difensivi, «in tutta questa vicenda è da considerarsi parte lesa. Infatti, lo stesso ha subito da parte del Castellano, come da sua stessa ammissione, una testata violentissima che gli ha provocato la rottura del setto nasale con prognosi di 21 giorni ed è stato costretto a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico poiché aveva a faccia deturpata».

Per queste ragioni, il sig. Di Prisco conclude chiedendo:

⇒ in via preliminare e di rito sospendersi l'inibizione;

⇒ in via principale, annullarsi e riformarsi la decisione impugnata, atteso il censurato vizio del procedimento e la connessa violazione del diritto di difesa;

⇒ nel merito, l'assoluzione perché il fatto non sussiste e le violazioni contestate non sono state commesse e, comunque, la prova è insufficiente e contraddittoria.

Alla riunione fissata innanzi a Corte federale di appello per il giorno 11 novembre 2016, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, dott. Liberati, nonché l'avv. Esposito per il ricorrente Angelo Di Prisco.

Il ricorrente richiama le proprie eccezioni e deduzioni.

Il rappresentante della Procura federale si rimette.

Dichiarato chiuso il dibattimento, all'esito della camera di consiglio questa Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

In via logicamente preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità del procedimento per violazione delle norme sul contraddittorio.

Dalle risultanze acquisite al procedimento si evince che, nonostante l'elezione di domicilio effettuata – presso il proprio difensore – dal deferito sig. Di Prisco, l'avviso di convocazione delle parti innanzi al Tribunale federale presso il Comitato regionale Campania della LND è stata inviata personalmente al deferito medesimo presso la propria residenza. Risolvendosi, siffatto vizio, in un evidente violazione delle regole in materia di corretta instaurazione del contraddittorio, che, peraltro, nel caso di specie, si è tradotto in una probabile lesione del diritto di difesa, alla luce della mancata costituzione difensiva del deferito nel giudizio di primo grado, di cui questo Collegio non può che prendere atto, visto l'art. 37, comma 4, ultimo periodo, CGS, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito, che, ai sensi dell'art. 34 *bis*, comma 3, CGS, dispone di sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento, per pronunciarsi nel giudizio di rinvio.

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Di Prisco Angelo, visto l'art. 37, comma 4 ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

6. RICORSO SIG. CAPOLUPO RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 394/1305 PF15-16 AA/AC/CC DEL 7.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 30 del 6.10.2016)

La vicenda trae origine da una segnalazione del Comitato regionale Campania alla Procura Federale della F.I.G.C., a ha seguito di verifiche “a campione” effettuate dallo stesso Comitato. In occasione di siffatte verifiche è stata rilevata, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, la posizione irregolare di due calciatori della società Hermes San Tommaso ASD, utilizzati nel campionato provinciale Avellino, categoria esordienti, durante la gara Hermes San Tommaso sq. A c/ Hermes San Tommaso sq. B, disputatasi il 30.4.2015.

Il Deferimento della Procura Federale

In data 07.7.2016, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Territoriale c/o C.R.Campania il Presidente della società Hermes S. Tommaso, sig. Capolupo Raffaele, per aver impiegato due giocatori nella gara del campionato provinciale cat. “Esordienti” tra le squadre A e B della medesima società, disputatasi in data 30.4.2016, malgrado non fossero tesserati. La Procura federale ha anche deferito i due calciatori Paone Antonio e Petito Antonio per aver disputato la gara medesima nelle file della società Hermes S. Tommaso senza averne titolo, perché, appunto, non tesserati e senza essere sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e quindi senza essere in possesso di specifica copertura assicurativa.

Le distinte della gara oggetto di incolpazione, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati, sono state sottoscritte dall'odierno ricorrente, che, oltre a rivestire la qualifica di presidente della società Hermes S. Tommaso, nell'occasione rivestiva anche la funzione di dirigente accompagnatore. La Procura federale ha, dunque, contestato allo stesso predetto accompagnatore ufficiale e presidente l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei due predetti giovani calciatori agli accertamenti medici di rito ai fini dell'accertamento della idoneità sportiva.

La Procura Federale ha, quindi, deferito:

➤ il Presidente Capolupo Raffaele per rispondere della violazione dell'art.1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Paone e Petito e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, consentendo il loro utilizzo nel corso della gara in parola; nonché per la violazione di cui all'art.1 *bis*, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 , 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto la funzione di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara oggetto di incolpazione, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i due calciatori citati, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi, consentendo così ai medesimi la partecipazione alla gara senza previa sottoposizione agli accertamenti medici prescritti per l'accertamento della idoneità sportiva e senza essere in possesso di specifica copertura assicurativa.

➤ i calciatori Paone Antonio (n. 18.7.2003) e Petito Antonio (n. 24.6.2002), per rispondere della violazione di cui all'art.1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver disputato la gara oggetto di incolpazione nelle file della società Hermes S. Tommaso senza averne titolo perché non tesserati e senza essere sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e, quindi, senza essere in possesso di specifica copertura assicurativa.

➤ La società FC Hermes S.Tommaso ASD per responsabilità diretta ed oggettiva di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. alla quale appartenevano al momento dei fatti e, comunque, nei cui

confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata ai soggetti deferiti ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S..

Il Giudizio di primo grado

In data 22.09.2016 si è svolta la riunione per la discussione del deferimento. Il Tribunale federale territoriale c/o C.R. Campania evidenziava che i prevenuti, nonostante regolare comunicazione notificata, non avevano fatto pervenire alcuna nota difensiva.

La Procura federale chiedeva l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e, segnatamente, chiedeva per il presidente Capolupo Raffaele l'applicazione della sanzione di anni 2 mesi 6 di inibizione e per la società Hermes San Tommaso la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed €800,00 di ammenda.

Il T.F.T. ha ritenuto che i fatti oggetto del deferimento fossero provati. Quanto alla sanzione, il T.F.T. ha ritenuto che la stessa debba corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo danno creato alla regolarità del campionato: ciò premesso ed avuto riguardo al rilevante numero di procedimenti analoghi pervenuti all'attenzione del Tribunale stesso, inducessero, per motivi equitativi e nell'interesse del bene tutelato, ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura federale.

Nel caso di specie, il T.F.T., considerato che i calciatori di cui trattasi sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave danno alla regolarità della stessa, ritenuto alquanto grave la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa, ha irrogato le sanzioni della inibizione per anni 1 e mesi 6 a carico del sig. Capolupo Raffaele e dell'ammenda di euro 400,00 a carico della società dallo stesso presieduta.

Il ricorso

Il sig. Capolupo Raffaele (come difeso e assistito dall'avv. Gaetano Aita) ha proposto appello avverso le suddette decisioni del T.F.T. Di seguito una rapida sintesi delle deduzioni difensive e delle conclusioni del reclamante.

Il ricorrente ritiene, anzitutto, che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento disciplinare e, per l'effetto, annullata la decisione impugnata per violazione alle disposizioni sui termini previsti dal C.G.S. (art. 34, comma 2, art. 34 *bis*, comma 1, art. 38, comma 6, art. 37, comma 7, del C.G.S.).

In tale prospettiva il reclamante evidenzia:

- l'azione disciplinare è stata esercitata con il deferimento in data 7.7.2016;
- il procedimento di primo grado doveva concludersi entro 90 giorni, ossia entro il 5.10.2016;
- il T.F.T. ha pronunciato la decisione il 22.09.2016 solo mediante la pubblicazione delle motivazioni, avvenuta con il C.U. n. 30 del 06.10.2016, non risultando, che vi sia stata la pubblicazione del dispositivo del 22.09.2016.

Nel merito, il ricorrente censura la motivazione della decisione del T.F.T., ritenendola alquanto insufficiente, contraddittoria e posta in violazione di legge.

Il T.F.T. ha irrogato la sanzione di cui trattasi anche in relazione alle altre irregolarità di tesseramento riscontrate nell'ambito dei campionati organizzati dal C.R. Campania e perché la violazione commessa ha causato grave danno alla regolarità della gara stessa. Replica, il ricorrente, che il campionato esordienti di cui trattasi, risulta privo di classifica, evidenziando, altresì, che nella gara erano contrapposte due squadre della stessa medesima società (squadra fascia A contro squadra fascia B). E, ancora, segnala il ricorrente, come era una delle ultime partite di campionato (30.4.15), nonchè l'unica gara in cui i giocatori oggetto di incolpazione hanno partecipato: non sussisterebbe, pertanto, il grave danno alla regolarità della gara e/o del campionato.

In relazione all'incolpazione relativa alla mancanza di regolare visita medica dei due giovani calciatori, il ricorrente smentisce categoricamente la circostanza e offre relativo corredo documentale (cfr. certificati di idoneità all'attività sportiva).

In conclusione, il sig. Capolupo Raffaele chiede: in via pregiudiziale, che sia dichiarata l'estinzione del procedimento disciplinare e che, per l'effetto, sia annullata la decisione impugnata; in via principale, che sia ridotta la sanzione inflitta; in via istruttoria, di essere ascoltato personalmente o tramite il proprio difensore.

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte federale di appello in data 11.11.2016, terminate le illustrazioni difensive delle parti, la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

In via logicamente preliminare deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del procedimento sollevata dal reclamante.

Come noto, l'art. 34 *bis*, comma 1, C.G.S. assegna il termine di giorni novanta per la pronuncia della decisione di primo grado. Detto termine decorre dall'esercizio dell'azione disciplinare.

Orbene, nel caso di specie, questa Corte non può che prendere atto che l'azione disciplinare è stata esercitata il 7.7.2016 e che la decisione di *prime cure* è stata pubblicata sul C.U. del 6.10.2016. Né, ad ogni buon conto, risulta che la pronuncia sia stata adottata in data precedente, anteriore allo spirare del sopra indicato termine di giorni novanta.

Se ne ricava che, nel caso di specie, non può che essere affermato che la pronuncia di primo non è stata assunta entro il termine perentorio imposto dall'ordinamento federale.

Pertanto, visto anche l'art. 34 *bis*, comma 4, C.G.S. in forza del quale "se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone", deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento disciplinare e, per l'effetto, annullata la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Capolupo Raffaele, annulla la decisione impugnata dichiarando l'estinzione del procedimento.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO SIG. RUSSO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 838/812 PF15-16 SP/GB DEL 7.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 30 del 6.10.2016)

Il Sig. Gaetano Russo, socio-lavoratore della società GI.CA. Coop. Gestione Impianti di Calcio, con atto del 12.10.2016, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania e resa pubblica con il Com. Uff. n. 30 del 6.10.2016, con la quale, a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale con provvedimento del 18.7.2016 per aver il reclamante insultato immotivatamente un dipendente del C.R. Campania, è stata inflitta allo stesso la sanzione della inibizione per 3 anni per violazione dell'art. 1*bis* C.G.S..

Nel suo ricorso il Russo ha eccepito pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del Giudice Sportivo, oltre poi a chiedere in via subordinata la dichiarazione di nullità del procedimento disciplinare per violazione dell'art. 30, c. 11, C.G.S. e in via ulteriormente gradata che venga dichiarato che il fatto non sussiste e/o non costituisce condotta rilevante per l'ordinamento sportivo.

In particolare, quanto al motivo preliminare, il ricorrente contesta le argomentazioni utilizzate dal Tribunale Territoriale per confermare la propria giurisdizione e secondo le quali l'assoggettamento del Russo alla disciplina dell'ordinamento sportivo sarebbe basato, in forza del rapporto contrattuale esistente tra la società GI.CA. e la struttura federale regionale, sull'applicazione dell'art. 1*bis*, comma 5, C.G.S. laddove è disposto che "sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche ... coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale". Circostanza avvalorata, ad avviso del giudice territoriale, anche dall'obbligo solidale circa il pagamento dei dovuti retributivi vantati dai dipendenti della società cooperativa. Di contro, la carenza di giurisdizione del giudice sportivo dipenderebbe, secondo il ricorrente, dal fatto di non essere egli tesserato per società affiliata alla F.I.G.C. nonché dalla erroneità dell'interpretazione data dal Giudice Territoriale alla sopra citata disposizione del C.G.S., non potendo tale disposizione venire intesa come riferita a dipendenti di società esterne al

sistema sportivo e aventi solo un contratto di appalto con una struttura federale; inoltre, l'obbligo solidale al pagamento dei compensi dovuti in relazione al contratto in essere sarebbe nella specie non rilevante, in quanto piuttosto fondato sull'applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

La questione pregiudiziale, per noto principio processuale, deve essere esaminata in via prioritaria, in considerazione degli esiti del suo eventuale accoglimento. E in effetti il presente ricorso, per questa parte, va accolto.

Vero è, infatti, che le norme di comportamento con i conseguenti doveri ed obblighi e le relative sanzioni in caso di loro violazione stabilite dal C.G.S. e in particolare dal suo Titolo Ibis incontrano il limite di applicazione quanto all'ambito soggettivo individuato nelle società affiliate alla FIGC e nelle persone fisiche che operano a ogni titolo per esse e con attività comunque rilevante per l'organizzazione federale. Ora non vi è dubbio che l'attività posta in essere dalla società GI.CA., e per conto di questa dal Russo quale socio-lavoratore, per la fornitura di servizi di vigilanza, custodia, pulizia e ordinaria manutenzione di alcuni impianti sportivi, rientri nell'ambito territoriale di competenza del C.R. Campania; ma ciò non può indurre a pretermettere la considerazione dei fatti dirimenti che il Russo non sia (o non sia più, come nel caso di specie: ma tale circostanza qui non rileva) soggetto tesserato della F.I.G.C. e che la società cooperativa operi per le sopra descritte finalità in ragione di un contratto di appalto *ex art. 1655 c.c.* E, dunque, come è noto e come da consolidato principio giurisprudenziale (si veda da ultimo Cass., Sez. lav., 8 luglio 2016, n. 14017), in caso di esternalizzazione di attività il potere organizzativo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nell'attività affidata all'esterno è intestato all'appaltatore e non al committente; ed irrilevante è altresì il riferimento, contenuto parimenti nella decisione, all'obbligo di solidarietà circa il pagamento delle retribuzioni, non potendo tale obbligo essere assunto come indice di esistenza della giurisdizione sportiva e tanto meno potendo essere assunta la rivendicazione dell'interessato circa la sussistenza dell'obbligo stesso in capo alla struttura federale come riconoscimento del suo assoggettamento all'ordinamento sportivo, venendo invece in rilievo l'applicazione di norma statale avente il diverso scopo di tutela del lavoratore.

L'interpretazione seguita dal Giudice Territoriale, pertanto, non è condivisibile alla luce di una lettura testuale o anche sistematica delle disposizioni dell'ordinamento sportivo (vale a tal fine anche il richiamo all'art. 14 delle N.O.I.F. quanto ai soggetti destinatari delle norme, contenuto nel ricorso, o la considerazione della stessa sanzione applicata ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), C.G.S., che presuppone l'esistenza di una qualche forma di immedesimazione organica dell'incolpato con l'organizzazione federale, che evidentemente non può essere nella fattispecie ritenuta); e risulta, altresì, abnorme nei suoi possibili esiti applicativi (del resto segnalati nel ricorso stesso), finendo per determinare una situazione di irragionevole imprevedibilità degli stessi in carenza del requisito di un aggancio al suddetto profilo relazionale tra persona fisica e struttura federale e così provocando in definitiva grave incertezza nei confini tra ordinamento sportivo e ordinamento generale.

Peraltro, il Collegio è consapevole che l'episodio per il quale il giudizio è stato incardinato ha avuto strascichi anche in sedi istituzionali (oltre che risonanza sulla stampa locale). Ma la garanzia ed eventualmente il ripristino di condizioni di correttezza nei comportamenti a cui l'organizzazione federale, anche in una sua struttura territoriale, è interessata deve realizzarsi nelle forme e attraverso gli strumenti che l'ordinamento giuridico consente, come nel caso di specie l'esercizio dei poteri di c.d. autotutela privatistica che il diritto dei contratti prevede e che lo stesso specifico regolamento contrattuale (si veda l'art. 7) mette a disposizione della parte sportiva.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Russo Gaetano, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio